

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

L'anno duemilasette, il giorno sedici Aprile 2007 a Fermo, presso l'Istituto Tecnico Commerciale "G.B. Carducci-Galilei" in Viale Trento n. 63, alle ore dodici e zero minuti.

Avanti a me Avanti me dottor FRANCESCO CIUCCARELLI, Notaio alla sede di Fermo, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, sono presenti i signori:

- MARCOTULLI ANDREA, nato a Fermo il 07 gennaio 1989, cittadinanza italiana, residente in via Bollesi n.81 Fermo, c.f. MRCNDR89A07D542S;
- MORELLI PAOLO, nato a Fermo li 01 marzo 1989, cittadinanza italiana, residente in via Giammarco n.20 Fermo, c.f. MRLPLA89C01D542M;
- ROSSI MARCO nato a Fermo il 02 luglio 1988, cittadinanza italiana, residente in via Picena n.4 Monte Urano, c.f. RSSMRC88L02D542R;
- VALLESI LUCA, nato a Fermo il 07 marzo 1989, cittadinanza italiana, residente in via San Pietro Orgiano n.7 Fermo, c.f. VLLLCU89C07D542G;
- VIRGILI MARIACHIARA, nata a San Benedetto del Tronto il 09 maggio 1988, cittadinanza italiana, residente in via San Giovanni n.77 Montefiore dell'Aso, c.f. VRGMCH88E49H769W.

I signori MARCOTULLI ANDREA, MORELLI PAOLO, ROSSI MARCO, VALLESI LUCA, VIRGILI MARIACHIARA, costituiscono una società a responsabilità limitata denominata "IL MASSIMO DELLA PASTA S.R.L.", con sede a Fermo.

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, i componenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società è in Viale Trento n. 63.

La società ha per oggetto:

- la produzione e la commercializzazione di pasta fresca, secca, lunga, corta, all'uovo, all'Omega3 riservandosi la facoltà di ampliare la produzione a tutti gli altri tipi e generi di pasta;
- la commercializzazione di sughi pronti di tutti i tipi e generi e di altri condimenti e beni complementari alla pasta.

Le finalità e l'organizzazione della società sono stabilite dalle norme contenute nello statuto che, debitamente sottoscritto ai sensi di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A", così da formarne parte integrante e sostanziale.

Il capitale sociale ammonta ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) ed è sottoscritto dai soci come segue:

- MARCOTULLI ANDREA Euro 100.000,00 (centomila/00), tramite il conferimento dei diritti di un mezzo di un immobile sito in viale Trento 63 a Fermo identificato al catasto urbano al foglio n.11 particella 612 sub. 2 di piena proprietà per un mezzo del socio suddetto, il cui valore non inferiore alla quota

sottoscritta risulta, in ottemperanza del disposto dell'art.2465 C.C., da relazione di stima asseverata con giuramento innanzi al Tribunale di Fermo in data 2 aprile 2007 dall'ing. Di Pauli Marco, revisore dei conti e allegata al presente atto alla lettera "B".

- VIRGILI MARIACHIARA Euro 100.000,00 (centomila/00), tramite il conferimento dei diritti di un mezzo di un immobile sito in viale Trento 63 a Fermo identificato al catasto urbano al foglio n.11 particella 612 sub. 2 di piena proprietà per un mezzo del socio suddetto, il cui valore non inferiore alla quota sottoscritta risulta, in ottemperanza del disposto dell'art.2465 C.C., da relazione di stima asseverata con giuramento innanzi al Tribunale di Fermo in data 2 aprile 2007 dall'ing. Di Pauli Marco, revisore dei conti e allegata al presente atto alla lettera "B".

- Gli altri soci Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauno.

Danno atto i Componenti di aver effettuato il versamento del venticinque per cento del capitale sociale versato in denaro, presso la Banca IFS MARCHE filiale di Fermo in data 2 aprile 2007, giusta ricevuta che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "C".

Il termine della società è previsto in data trentuno dicembre 2030.

La chiusura del primo esercizio sociale è fissata per il giorno trentuno dicembre 2007.

A norma dell'art.12 dell'allegato statuto sociale, i soci nominano fino a revoca un Consiglio di Amministrazione composto da cinque amministratori, nominati nelle persone dei signori BELLETTI BEATRICE, nata a Fermo il 9 giugno 1989, residente a Monte Urano in via Urali n.22, c.f.BLL BRC 89H49 I324s; MARINANGELI MARTINA, nata a Fermo il 26 settembre 1989, residente a Monte Urano in via Elpidiense n.28, c.f. MRN MRT 89P66 D542P; MECOZZI SARA, nata a Fermo il 12 ottobre 1989, residente a Sant'Elpidio a Mare in via Faleriense n.2073, c.f. mczsra89r52d542k; PAOLINI MARY, nata a Fermo il 31 maggio 1989, residente a Monte Urano in via Mercantini n.5, c.f. PLNMRY89E71D542S e VALLESI LUCA, nato a Fermo il 7 marzo 1989, residente a Fermo in via San Pietro Orgiano n.7, c.f. VLLLCU89c07D542w; designando quale Presidente la signora Mecozzi Sara, alla stessa è attribuita la rappresentanza della società, e quale Vice Presidente la signora Marinangeli Martina.

A comporre il Collegio Sindacale e ad essere Sindaci effettivi per il primo triennio, vengono nominati le signore MATTETTI ILENIA, nata a Fermo il 4 dicembre 1989, residente a Monte Urano in via Cagliari n.27, c.f. MTTLNI89T44D542F; PAZZI MARTINA, nata a Fermo il 31 ottobre 1989, residente a Montottone in via del Molino n.33, c.f. PZZMRT89R71D542F e TIZI VALENTINA, nata a San Benedetto del Tronto il 3 novembre 1989, residente a Piane di Montegiorgio in via Galileo Galilei n.4, c.f. TZIVNT89S43H769M; viene nominato Presidente del Collegio Sindacale la signora Pazzi Martina.

Vengono nominati quali sindaci supplenti i Signori:

Piergentili nato a Fermo il 19/04/1989 residente in via Santa Chiara 2 a Montottone (AP), C.f. PRGLCU89D19D542X;

Santarelli Cristiano nato a Fermo il 19/07/1989 residente in via Nazionale 107 Fermo (AP), C.f. SNTCST89L19D542M.

I Componenti dichiarano che approssimativamente le spese per la costituzione della società ammontano ad Euro 5.000,00 (cinquemila) e mi esonerano dalla lettura dell'allegato "A".

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, in parte scritto a mezzo di elaboratore elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, in parte scritto a mano da me stesso, atto da me quindi letto - in una all'allegato "A" - ai Componenti, che, riscontratolo conforme al loro volere, lo approvano e confermano e con me Notaio lo sottoscrivono.

Occupate cinque facciate e quanto della presente di venticinque fogli.

Firmato: Andrea Marcotulli
 Paolo Morelli
 Marco Rossi
 Luca Vallesi
 Mariachiara Virgili

Francesco Ciuccarelli Notaio

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

La società è denominata "Il Massimo della Pasta S.r.l.".

Articolo 2

Oggetto

La società ha per oggetto:

- Produzione e commercializzazione di pasta: fresca, secca, corta, lunga, all'uovo, all'omega3, riservandosi la facoltà di ampliare la produzione a tutti gli altri tipi e generi di pasta;
- Commercializzazione di sughi pronti di tutti i tipi e generi e di altri condimenti e beni complementari alla pasta.

La società si riserva la possibilità di organizzare conferenze al fine informativo nell'ambito della propria attività in accordo con istituti alberghieri, avvalendosi dell'aiuto di personale specializzato. La società prenderà contatti con agenzie turistiche con l'intenzione di pubblicizzare la propria attività includendo nel pacchetto viaggio delle suddette, eventuali visite di turisti allo stabilimento aziendale.

Si è stabilito che la società prenderà parte a fiere gastronomiche, dove verranno presentati i propri prodotti esaltando la cultura gastronomica marchigiana e utilizzando come mezzo di promozione l'assaggio.

Articolo 3

Sede

La sede legale della società è in Fermo (FM).

L'organo amministrativo si riserva la possibilità di istituire nuovi punti vendita ed espositivi.

Per l'istituzione di nuove sedi produttive è necessario l'intervento dei soci.

Articolo 4

Durata

La scadenza della società è fissata al 31/12/2030. Se l'assemblea dei soci non delibera diversamente, la società verrà prorogata.

Articolo 5

Capitale

Il capitale sociale è di Euro 500.000,00, diviso in quote ai sensi di legge. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti in natura. Potranno essere oggetto di conferimento tutti gli elementi dell'attivo che sono suscettibili a valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi nei confronti della società, nel rispetto delle disposizioni di legge.

A garanzia del conferimento d'opera o di servizi effettuato da un socio, è prevista necessariamente l'istituzione di una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria, che possono essere sostituite dal socio mediante il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Gli articoli 2481 e seguenti del c.c. vengono applicati per le decisioni riguardanti l'aumento o la riduzione del capitale sociale. Nello specifico, per l'aumento di capitale sociale, si può ricorrere all'offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, salvo il diritto di recesso previsto dalla legge.

In sede di costituzione o modifica del capitale sociale, le partecipazioni dei soci possono essere anche non proporzionate ai singoli conferimenti.

Nel rispetto della normativa vigente, in particolare quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico, i soci possono effettuare versamenti e finanziamenti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, con o senza obbligo di rimborso.

Articolo 6

Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominato, è quello che risulta dai libri sociali. Per coloro che, tra i soci, gli amministratori, i sindaci e revisori, possiedono un indirizzo e-mail, è obbligatorio comunicarlo alla società per poter essere contattati tramite esso.

Nel caso di mancata comunicazione di tale indirizzo, la società dovrà prevedere un altro metodo di comunicazione tramite raccomandata A/R.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili inter vivos agli altri soci.

In ogni altro caso i soci hanno il diritto di prelazione.

Per il trasferimento mortis causa i soci si riservano la possibilità di deliberare a maggioranza l'ammissione degli eredi del de cuius nella società.

Fino a quando non sia stata effettuata l'offerta e non risulti che questa sia stata rifiutata entro 60 giorni dalla sua presentazione, l'avente causa non sarà iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle quote e, non potrà alienare le quote con effetto verso la società.

Articolo 8

Recesso

Ogni socio ha il diritto di recedere per giusta causa o per consenso dei soci a maggioranza.

Il recesso del socio deve avvenire con un preavviso di 90 giorni e deve essere iscritto presso i libri sociali.

Articolo 9

Esclusione

E' prevista l'esclusione ai sensi dell'art. 2286 c.c. . La decisione si intende presa a maggioranza dei soci. Il socio di cui si discute l'esclusione non viene computato nel calcolo della maggioranza.

Articolo 10

Liquidazione delle partecipazioni

Secondo i precedenti articoli 8 e 9, il rimborso a carico del socio o dei suoi eredi verrà effettuato su una quota del patrimonio sociale proporzionato alla propria partecipazione al capitale.

Il patrimonio della società è indicato dall'organo amministrativo, su parere di sindaci e revisore, eventualmente nominati, considerando il valore di mercato della partecipazione riferito al giorno in cui si verifica l'evento che dà luogo al rimborso, avendo riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, si applica l'art. 2473 c.c..

Articolo 11

Unico socio

Anche quando l'intero capitale sociale appartiene ad un unico socio si applicano le disposizioni del presente statuto.

Articolo 12

Amministratori

L'amministrazione della società viene decisa, alternativamente, dai soci in sede di nomina:

- a) Da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque amministratori.
- b) Da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o

da esercitarsi a maggioranza.

Gli amministratori possono essere non soci, tenendo conto del divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 c.c..

Articolo 13

Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo che i soci determinano al momento della nomina e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, nel caso in cui, nel corso dell'esercizio, vengano a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applicano il 2° e 3° comma dell'articolo 2386 c.c..

Articolo 14

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un

presidente ed un vice-presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza od impedimento, qualora non vi abbiano già provveduto i soci al momento della nomina.

Il consiglio di amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, tenendo presente che non vengono computate le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte appena possibile nel libro Verbali del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Adunanze del consiglio di amministrazione

Le competenze del presidente del consiglio di amministrazione sono: convocare il consiglio di amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, a titolo di esempio con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove,

purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi e il revisore se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio video conferenza, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, che provvederanno alla verbalizzazione, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 16

Poteri dell'organo amministrativo

All'organo amministrativo sono affidati tutti i poteri per l'amministrazione della società sia ordinari che straordinari.

L'assemblea dei soci si riserva la facoltà di limitare nell'importo e nella specie i poteri dei singoli amministratori; in tal caso la deliberazione che dispone tale limitazione dovrà essere depositata presso il Registro delle Imprese.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri, salvi i limiti di legge, ad un comitato esecutivo composto da due o più dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c..

Nel caso di nomina di più amministratori non costituenti Consiglio di Amministrazione, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. In seno al Consiglio di Amministrazione potrà procedersi anche alla nomina di uno o più amministratori delegati.

Articolo 17

Rappresentanza

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in sua assenza od impedimento, al vice presidente, se nominato. Agli amministratori delegati, se nominati, spetta la rappresentanza della società, nei limiti dei poteri loro delegati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

Potrà essere attribuita la rappresentanza ai direttori generali eventualmente nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Articolo 18

Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci assegnano inoltre agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa. I soci

possono comunque procedere alla modifica del compenso come sopra previsto, deliberando a maggioranza che gli amministratori ricevano un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio.

I soci a maggioranza delibereranno altresì, a favore degli amministratori, un'indennità per la cessazione dalla carica e l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 19

Organo di controllo

La società può nominare il collegio sindacale o il revisore, salvi gli obblighi di legge.

Articolo 20

Composizione e durata

Il collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

I soci nominano il Collegio Sindacale e il suo Presidente. I sindaci restano in carica per tre esercizi e il loro mandato scade all'assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria, alla nomina si può prevedere una diversa durata della loro carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel

momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 21

Cessazione dalla carica

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 22

Competenze e doveri del collegio sindacale

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita il controllo contabile. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c..

Delle riunioni del collegio deve redigersi il verbale, che deve

essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 18 per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Articolo 23

Revisore

Qualora la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Non può essere nominato revisore, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 2409-quinquies c.c..

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio

relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci nel rispetto della normativa vigente.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2409 - ter e 2409 - sexies c.c.. Il revisore deve redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma secondo c.c..

Articolo 24

Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o uno o più soci sottopongono alla loro approvazione.

Articolo 25

Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale, salvo i casi in cui il presente statuto stabilisce diversamente.

Articolo 26

Assemblea

Di regola le decisioni riservate dall'atto costitutivo o dalla

legge ai soci, compresa la nomina degli amministratori, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge, entro il maggior termine di legge.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, a titolo esemplificativo con lettera raccomandata, anche a mano, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa

regolarmente costituita nel caso di cui all'art. 2479 bis 5° comma.

Articolo 27

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di età, nel caso di nomina di più amministratori. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea è investito dei poteri di cui all'art. 2371.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- 1 che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, che provvederanno alla formazione del verbale, dovendosi ritenere svolta in tale luogo l'assemblea;
- 2 che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3 che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- 4 che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 28

Deleghe

Ogni socio può farsi rappresentare anche da un non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

La delega viene conferita per la singola assemblea ed ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, dipendenti non soci, sindaci o revisori, se nominati.

Articolo 29

Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con i quorum previsti dalla legge o con quelli eventualmente diversi previsti dal presente statuto.

Per deliberare lo scioglimento anticipato, occorre il consenso della maggioranza assoluta del capitale sociale.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto è sospeso, le partecipazioni dei soci presenti in assemblea vengono tutte computate sia per il quorum costitutivo

che per il quorum deliberativo.

Articolo 30

Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota da destinare a riserva legale, verranno ripartiti tra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, salva diversa decisione dei soci.

Per la modifica dei criteri di ripartizione degli utili, occorrerà decisione unanime dei soci.

Articolo 31

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge; la liquidazione è regolata dalla legge.

Articolo 32

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 180 giorni dalla nomina in via irrituale secondo equità e le sue risoluzioni e determinazioni vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza assoluta del capitale.

Articolo 33

Disposizioni applicabili

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel C.C. e alle Leggi speciali vigenti in materia.

Firmato: Andrea Marcotulli
 Paolo Morelli
 Marco Rossi
 Luca Vallesi
 Mariachiara Virgili

Francesco Ciuccarelli Notaio